



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 8/17/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI  
COMUNI DI VILLA GUARDIA, LURATE CACCIVIO, OLGiate COMASCO,  
UGGIATE TREVANO, SOLBIATE, ALBIOLO, BINAGO E OLTRONA DI SAN  
MAMETTE PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9  
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 12 gennaio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, e, in particolare, gli artt. 3 e 7;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante “*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016, recante «*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” indetto per il giorno 4 dicembre 2016»;*

VISTA la nota del 2 dicembre 2016 (prot. n. 62485), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso gli esiti del procedimento avviato nei confronti dei comuni di Villa Guardia, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Uggiate Trevano, Solbiate, Albiolo, Binago e Oltrona di San Mamette per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 28 del 2000 con riferimento allo svolgimento, da parte dei Sindaci, *“di attività di comunicazione politico-istituzionale in periodo elettorale in assenza dei prescritti requisiti di impersonalità, indispensabilità ed indifferibilità”*. In particolare il Comitato, *“valutate le considerazioni esposte dal solo Sindaco di Solbiate, e rilevata la mancanza di controdeduzioni da parte dei Sindaci di Villa Guardia, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Uggiate Trevano, Albiolo, Binago e Oltrona di San Mamette”*, ha ritenuto violato il citato art. 9 *“per aver diffuso presso i cittadini l’appello per il Sì al referendum del 4 dicembre”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 21 novembre 2016 con la quale il Sindaco di Solbiate, nella memoria trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni in merito ai fatti contestati formulata dal predetto Comitato, ha rilevato, in sintesi, quanto segue:

- nessuna iniziativa è stata assunta nella veste di Sindaco e nessun utilizzo delle strutture comunali è stato messo in atto. I costi dell’iniziativa sono stati sostenuti dal Comitato organizzatore e così tutte le azioni relative all’organizzazione dell’evento;
- i Sindaci che hanno partecipato all’evento e *“sottoscritto il volantino pervenuto potevano anche non fregiarsi del titolo di Sindaco; ma se ciò fosse avvenuto nulla sarebbe cambiato posto che l’evento si è svolto nell’ambito delle comunità locali di riferimento e chiunque abbia partecipato allo stesso evento conosce l’identità dei soggetti partecipanti e i ruoli rivestiti all’interno della stessa comunità”*;
- *“non è pensabile immaginare che il Sindaco in quanto cittadino impegnato in politica non possa nei propri contesti territoriali organizzare o partecipare a iniziative di natura politica quali dibattiti, convegni ecc, senza ovviamente coinvolgere in alcun modo l’istituzione che rappresenta”*;

PRESA VISIONE del volantino denominato *“Appello per il Sì al referendum del 4 dicembre”*, recante l’indicazione *“Basta un Sì”* e la dicitura *“il 4 dicembre diciamo Sì e iniziamo a cambiare [...] I sindaci dei Comuni di Villa Guardia, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Uggiate Trevano, Solbiate, Albiolo, Binago e Oltrona di San Mamette”*, allegato alla documentazione istruttoria;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che per le consultazioni referendarie la disciplina contenuta nella legge 28 del 2000 si applica dalla data di indizione dei *referendum*, che, nel caso di specie, coincide con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016;

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, individua le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considerando tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO, con riferimento alla fattispecie in questione, che il volantino di *“appello per il Sì al referendum del 4 dicembre”*, pur in assenza di elementi in ordine alle modalità di diffusione e distribuzione, non appare riconducibile ad alcuna pubblica amministrazione in quanto pur recando l'indicazione dei nomi dei Sindaci, non riporta



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

alcun logo degli enti da questi rappresentati né altri elementi che consentono di attribuire l'iniziativa ai Comuni stessi;

RITENUTO, pertanto, che tale iniziativa esula dal novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 per mancanza del requisito soggettivo previsto dall'art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000, in quanto non è stata posta in essere da una pubblica amministrazione;

RITENUTA, per le ragioni esposte, la non applicabilità alla fattispecie in esame del disposto dell'art. 9 della citata legge n. 28/2000, non ricorrendone i presupposti ai fini della configurabilità di una ipotesi di comunicazione istituzionale;

RITENUTO di non condividere le valutazioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in ordine alla sussistenza della violazione del divieto di comunicazione istituzionale da parte delle Amministrazioni comunali di Villa Guardia, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Uggiate Trevano, Solbiate, Albiolo, Binago e Oltrona di San Mamette;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata ai Comuni di Villa Guardia, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Uggiate Trevano, Solbiate, Albiolo, Binago e Oltrona di San Mamette e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 gennaio 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi